



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – USR Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE G. VERGA
Via della libertà s.n.c. – 04014 PONTINIA (LT)
0773/86085 fax 0773/869296 CF. 80006850590 – CM. LTIC840007
LTIC840007@ISTRUZIONE.IT – LTIC840007@ISTRUZIONE.PEC.IT

APPENDICE AL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

La presente Appendice integra i contenuti del Protocollo di Valutazione dell'IC "G. Verga" deliberato dal Collegio Docenti il 15 dicembre 2022 e aggiornato con delibera n° 31 del 24 gennaio 2023.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (art. 3 D.Lgs. 62/2017). L'alunno viene quindi ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con un livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione da riportare sul documento di valutazione. In questo caso l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, così come esplicitato nel PTOF, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati come gli studenti italiani (art. 1 D.Lgs. 62/2017). I docenti della classe in sede di scrutinio finale, con decisione assunta all'unanimità (nota 1865/2017), possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si elencano di seguito i criteri a motivazione della non ammissione alla classe successiva della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado:

1. assenza o gravi carenze di abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi;
2. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di percorsi individualizzati e personalizzati previsti dal PTOF, anche a causa di carenze gravi relativamente agli indicatori del comportamento e dei processi formativi (partecipazione, responsabilità e impegno);

3. frequenza scarsa e irregolare (non giustificata da adeguata motivazione debitamente documentata), tale da non fornire sufficienti elementi per procedere alla valutazione;
4. in casi particolari di alunni tutelati da L. 104/92, come trattenimento nella classe inferiore per unanime e motivato giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica, al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze;
5. in casi particolari di alunni con cittadinanza non italiana e di recente immigrazione, le cui carenze linguistico-comunicative abbiano impedito il raggiungimento degli obiettivi previsti dai percorsi individualizzati;
6. valutazione finale dei docenti che tenga conto che il trattenimento nella classe inferiore non inneschi reazioni di opposizione e rifiuto e che la classe in cui sarà inserito l'alunno favorisca il suo percorso di apprendimento. **(Delibera del Collegio dei docenti N. 15/2018)**

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 e la nota MIUR 1865/2017 e il D.M. 741/2017, indicano le modalità di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato, che viene disposta in sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Per l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato occorrono i seguenti requisiti:

- 1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- 2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- 3) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente in sezione suppletiva (per l'ammissione all'Esame di Stato). L'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione (nota 1865 – D.Lgs. 62/17 art. 6 c. 1).

A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare opportunamente e tempestivamente alle famiglie gli eventuali livelli di apprendimento non ancora conseguiti e la scuola, nell'ambito della sua autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie che ne consentano il miglioramento (nota 1865/17 – D. Lgs. 62/17 art. 6 c. 3). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. La non ammissione viene deliberata a maggioranza: il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternativa - per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti- se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (nota 1865/17 – D. Lgs. 62/17 art. 6 c. 2). Il Consiglio di classe, prima di esprimersi per l'ammissione/ non ammissione

alla classe successiva o all'Esame di Stato, analizza il processo di maturazione dell'alunno/a nell'apprendimento, considerando:

1. situazioni certificate di disabilità (L. 104/92);
2. situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (L. 170/2010);
3. per gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento all'eventuale Piano Didattico Personalizzato, facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno/a (D.P.R. n. 394/99) - Direttiva 27/12/2012 – C.M. n. 8/2013 – nota MIUR 4233/2014);
4. condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
5. impegno e sforzo dimostrato nell'affrontare le attività didattiche a scuola in orario antimeridiano e lo studio pomeridiano a casa (dotazione di materiale scolastico, svolgimento dei compiti a casa, puntualità nelle consegne, attenzione/partecipazione in classe);
6. risposte positive alle strategie didattiche disposte dalla scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa per il miglioramento dei livelli di apprendimento, inserite nel PTOF, e ai supporti personalizzati ricevuti (DM 62/2017 art. 6 comma 3 – nota MIUR 1865/17);
7. miglioramento rispetto alla situazione iniziale;
8. frequenza assidua alle attività pomeridiane (corsi di recupero, attività laboratoriali, ecc.);
9. capacità di recupero dell'alunno/a;
10. efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione sul processo formativo dell'alunna o dell'alunno che tenga conto di eventuali ripercussioni sulla motivazione allo studio, sul livello di autostima.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Il Consiglio di classe, avendo preliminarmente analizzato il processo di maturazione dell'alunno nell'apprendimento, delibera che l'alunno/a NON è in alcun caso ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora presenti 6 (sei) o più valutazioni insufficienti nelle materie previste dal curriculum senza distinzione tra gravi e non gravi (**Delibera del Collegio dei docenti N. 31 del 24/01/2023**).

Nelle suddette situazioni valutative il Consiglio di classe tiene conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche dell'aggravante che, al termine dell'anno precedente, l'alunno/a sia stato ammesso all'anno scolastico corrente, nonostante la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). (**Delibera del Collegio dei docenti N. 16/2018**).

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

L'esame si comporrà di tre prove scritte (italiano, competenze logico-matematiche, lingue straniere) e di una prova orale (un colloquio attraverso il quale "la commissione valuta conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo dello studente previsto dalle indicazioni nazionali"). Come stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 "Il voto finale è determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio". L'esito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in decimi. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10 (D. Lgs. 62 art. 8 c. 7).